



Comune di Nove

PUBBLICI ESERCIZI
per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
con attività prevalente
di intrattenimento e svago
INIZIO ATTIVITA'

Al Sig.
Sindaco di
NOVE

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

n°

legale rappresentante della ditta

con sede a

in via

n°

codice fiscale

Tel.

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N°29 DEL 21.9.2007

L'INIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ PREVALENTI
DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

- Sale da ballo.
- Sale da gioco.
- Locali notturni.
- Stabilimenti balneari.

all'insegna

nei locali situati in via

n°

di questo Comune ed aventi una superficie complessiva di m. q. così suddivisa

a. – superficie per la somministrazione di alimenti e bevande m. q.

pari ad almeno un quarto della superficie complessiva.

b. – superficie per l'esercizio delle attività di intrattenimento e svago m. q.

pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 nei casi di dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1.- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1 della Legge regionale n° 29 del 21 settembre 2007, come sottosp ecificati.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2.- di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
- essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;
- aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

- di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
 - Titolare o legale rappresentante;
 - Dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti;
 - Socio lavoratore;
 - Coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

3. - di avere la disponibilità dei locali.

4. - che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

A L L E G A

1. Planimetria dei locali.
 2. Fotocopia di documento di identità.
 3. Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
 4. Copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali.
- Eventuale atto di nomina del Preposto alla gestione.
 - Eventuale atto di nomina del Procuratore all'esercizio dell'attività.

Data

F I R M A
